PROVVIDENZE IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI COLPITI DAL TERREMOTO DEL FEBBRAIO 1971 IN PROVINCIA DI VITERBO

Art. 5

L'Amministrazione dei lavori pubblici provvede alla formazione di un piano di ricostruzione per la riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dal sisma compresi nel centro storico di Tuscania e per il risanamento igienico e la ristrutturazione urbanistico-edilizia di tale centro in relazione ai suoi valori ambientali. Il piano puo' essere formato anche in variante al piano regolatore generale adottato dal comune di Tuscania precedentemente all'evento sismico; ed ha l'efficacia di piano particolareggiato ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e la durata di dieci anni. Le previsioni in esso contenute sono vincolanti rispetto a quelle del piano regolatore generale. Il piano e' redatto dalla sezione urbanistica del Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio, d'intesa con l'amministrazione comunale di Tuscania e con i competenti organi dell'Amministrazione della pubblica istruzione entro 150 giorni dalla conversione in legge del presente decreto. Il provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio trasmette il piano al comune di Tuscania, il quale, entro quindici giorni, lo adotta e, il giorno successivo al provvedimento di adozione, provvede alla sua pubblicazione per dieci giorni consecutivi, entro i quali possono essere presentate osservazioni ed opposizioni da parte di enti e di privati interessati. Entro i successivi cinque giorni la giunta comunale trasmette il piano, con le sue deduzioni sulle osservazioni ed opposizioni, al provveditore regionale alle opere pubbliche, il quale lo approva, sentito il comitato tecnico-amministrativo, entro dieci giorni dal ricevimento, decidendo anche in merito alle osservazioni ed opposizioni. Il decreto del provveditore e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e depositato, con gli atti allegati, nella segreteria comunale. Il decreto di approvazione del piano e' atto definitivo e comporta la dichiarazione di pubblica utilita' nonche' di urgenza ed indifferibilita' delle opere in esso previste.

Versione in vigore dal 2 giugno 1971, non più in vigore dal 20 marzo 1973 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo

Estremi	Decreto-legge 1 aprile 1971, n. 119
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-in-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-colpiti-dal/art-5/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it